

# La BOLLENTE

Giornale Amministrativo, Politico, Letterario

## DELLA CITTÀ E CIRCONDARIO D'ACQUI

ESCE AL GIOVEDÌ D'OGNI SETTIMANA

 (IN NUMERO  
CENT. 5.

 ARRETRATO  
CENT. 10.

DIREZIONE ed AMMINISTRAZIONE presso lo Stabilimento Tipo-Litografico ALFONSO TIRELLI — ACQUI.  
Le corrispondenze non firmate sono respinte, come pure le lettere non affrancate.  
Non si restituiscono i manoscritti ancorché non pubblicati.

Per abbonarsi mandare anticipatamente:

Lire 1 per tre mesi  
- 2 per sei mesi  
- 3 per un anno

all'Amministrazione del Giornale.

Inserzioni in quarta pagina cent. 25 per linea o spazio corrispondente — In terza pagina dopo la firma del Gerente Cent. 50 — Nel corpo del giornale L. 1 — Ringraziamenti necrologici L. 5 — Necrologie L. 1 la linea.

Gli abbonamenti e le inserzioni si ricevono presso la Tipo-Litografia ALFONSO TIRELLI Portici Saracco accanto alla Posta.

PAGAMENTO ANTICIPATO

### AUGUSTE NOZZE

Sabato la Casa dei nostri Re si all'eta di un nodo santo di amore, e si solleva l'animo per un istante, sotto il soffio carezzevole dell'affetto, dalle tristi preoccupazioni di un momento, forse fuggibile, certo dolorosissimo per tutti, e segnatamente per una dinastia che nelle gioie e nei dolori della Nazione ha vissuto sempre, dell'une e degli altri profondamente partecipe.

Da ogni angolo della penisola il voto di tutti, monarchici, repubblicani, socialisti e clericali, è per la felicità dei due futuri sovrani d'Italia: dei monarchici, che hanno scolpita nel cuore la devozione alle istituzioni: dei repubblicani, ai quali il desiderio di una diversa forma di governo non toglie la coscienza e l'ammirazione per una Casa che ha per sé tradizioni democratiche e gloriose, e che al faro della civiltà e del progresso diresse il governo dei popoli e le proprie aspirazioni quando le altre Corti d'Europa ne rimanevano quasi scandolezzate: dei socialisti che, votati ad una missione umanitaria, della Casa Sabauda non possono non ricordare le tradizioni di carità e i sacrifici ognora fatti nelle sventure del popolo: dei clericali, che, comunque ascritti alla rivendicazione di pretesi dritti terreni della Chiesa contrastanti al diritto nazionale, non hanno uccisa nell'anima ogni idealità nazionale ed ogni affetto di patriota.

Siano dunque felici gli augusti sposi: e sia la felicità loro auspice di tempi migliori per la Nazione.

Anche da un remoto lembo della terra africana gli auguri dei

nostri fratelli, che gemono nella captività, salgono certo non meno fervidi e sinceri per la sventura; il cuore magnanimo e generoso dei giovani sposi e dei Sovrani saprà ricordarli in questo giorno di letizie, e per essi sarà scritta nel gran libro dei doveri che incombono ai governanti ed agli uomini di cuore la promessa di attendere con ogni mezzo al compito santo della liberazione.

### L'ammnistia per militari

Ecco testualmente le proposte per l'ammnistia fatte dei ministri della guerra e della marina.

Art. 1° — E' concessa l'ammnistia:

a) ai renitenti ed omessi delle leve di terra e di mare, nati posteriormente al 1858, che risiedono nel Regno o siansi già costituiti, ovvero si costituiscono entro il 31 dicembre 1897;

b) idem ai nati nel 1875 e nel 1876 ed a quelli della leva di mare nati nel 1875 che, reduci dall'estero, siansi costituiti alle autorità di leva del Regno ovvero trovandosi tutt'ora all'estero, si costituiscano entro il 31 dicembre 1897 alle autorità di leva nel Regno o entro questo termine regolino la loro posizione nei modi indicati dall'art. 2 del decreto 2 ottobre 1895, n. 593.

Art. 2° — E' pure concessa l'ammnistia:

a) a tutti quei militari del regio esercito e della marina residenti all'estero o nel Regno che siano incorsi nel reato di diserzione semplice anteriormente al 1° ottobre 1896. Per quelli fra essi nati posteriormente al 31 dicembre, o che non siano già costituiti alle autorità militari del Regno la concessione dell'ammnistia è subordinata alla condizione che si costituiscono entro il 31 dicembre 1897, ma dall'adempimento di questa condizione sono dispensati coloro che, trovandosi all'estero, provino, nel termine e nei modi stabiliti dall'art. 2 del menzionato decreto 2 ottobre 1895, di essere inabili al servizio militare;

b) ai militari del regio esercito residenti all'estero o nel Regno, i quali posteriormente al citato decreto 2 ottobre 1895 furono denunciati disertori o mancanti per non aver risposto alla chiamata alle armi per istruzione, per rassegne o per eventualità di cui all'articolo 131 della legge sulla leva di terra e che o siansi già costituiti o si costituiscono entro il 31 dicembre 1897 alle autorità militari del Regno, ovvero trovandosi all'estero ottengano entro il detto termine il nulla osta per rimanere all'estero.

Art. 3° — E' ridotta a metà la pena applicata o da applicarsi ai militari del regio esercito e della regia marina residenti all'estero o nel Regno, i quali anteriormente al 1° ottobre '96 siano incorsi nel reato di diserzione qualificata e che o siansi già costituiti ovvero si costituiscano entro il 31 dicembre 1897 alle autorità militari del Regno.

Art. 4° — Fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, è concessa l'ammnistia per i reati di cognizione della giurisdizione militare, per i quali la legge stabilisce la pena del carcere militare non superiore a 6 mesi. Le pene che furono o saranno applicate per durata non maggiore di 3 mesi sono condonate; quelle che furono o saranno applicate per una durata superiore sono diminuite di 3 mesi.

Art. 5° — L'esercizio del grado di cui il militare era rivestito anteriormente alla condanna, non si riacquista per semplice effetto dell'ammnistia, ma rimane in facoltà del Governo di provvedere a ciascun caso.

### L'AMMNISTIA GIUDIZIARIA

L'ammnistia, come è noto, sarà promulgata e pubblicata il giorno delle nozze del principe di Napoli.

L'ammnistia è stata concepita secondo criteri molto larghi e completerebbe, per certi rispetti, quella concessa il 14 marzo.

L'ammnistia comprenderebbe tre parti principali.

Anzitutto sarebbero ammnistati completamente alcuni reati speciali, i reati di stampa, di duello, le contravvenzioni ai pesi e le misure, alcune contravven-

zioni contemplate dal Codice di Commercio e talune classi speciali di reati contemplati nel Codice comune che hanno — diremo così — colore politico.

Per esempio saranno ammnistati coloro che hanno commesso reati di ribellione alla pubblica forza, i preti che hanno contravvenuto al Codice predicando in chiesa e somiglianti. Il reato di omicidio in duello non è compreso nell'ammnistia.

La seconda parte dell'ammnistia giudiziaria riguarda i reati in genere. Qui si è fatta una distinzione secondo che la pena è applicata, o non è ancora passata in giudicato — pena comminata. In fatto di pena applicata sarebbe concessa l'ammnistia generale per tutti i reati puniti con una pena restrittiva dalla libertà personale che non vada oltre i tre mesi o con una multa non superiore alle lire 900.

Nel caso in cui non ci sia più condanna o che la condanna non sia ancora passata in cosa giudicata (pena comminata) l'ammnistia avrà effetto per 6 mesi di detenzione e per lire 1800 di multa.

Per i condannati a pene maggiori vi è una riduzione rispettiva di tre a sei mesi e di lire 900 o lire 1800 di multa, secondo che si tratti di pena applicata o comminata.

Come abbiamo già detto l'ammnistia concede un trattamento di favore per le donne, per i vecchi oltre 70 anni, per i giovani che non hanno ancora compiuti i 18 anni alla data dell'ammnistia, per i sordomuti, per i ciechi (cecità completa). Queste categorie di persone possono godere dell'ammnistia fino a 6 mesi e 1800 lire se si tratta di multa (pena applicata) e di un anno e proporzionalmente per la multa in caso che manchi la condanna definitiva.

In casi di pena alternativa (pena restrittiva della libertà personale o multa) si farà il calcolo nel modo più favorevole all'ammnistando.

In terzo luogo l'ammnistia riguarda i reati commessi in occasione dei moti di Sicilia e Lunigiana. Qui la precedente ammnistia del 14 marzo è estesa a tutti i condannati anche dai tribunali ordinari, purchè, s'intende, si tratti di fatti consimili a quelli giudicati dai tribunali militari. E ciò perchè era avvenuto, che alcuni dei condannati per reati commessi in occasione dei moti, per la circostanza che erano stati giudicati o prima della costituzione dei